

Sommario

1 I SOGGETTI DELLA PREVENZIONE: IL PREPOSTO

...definizione di preposto

...a chi può essere conferito l'incarico di preposto

2 LE RESPONSABILITÀ

...chi opera è responsabile ...responsabilità ...obblighi del preposto

...obblighi dei datori di lavoro, dirigenti e preposti

3 I COMPITI DEL PREPOSTO

4 LA CORTE DI CASSAZIONE

...sanzioni penali

5 LA FORMAZIONE DEL PREPOSTO

...sanzioni penali

...in tutti i comparti produttivi dell'industria e dei servizi ...negli uffici

6 LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

I soggetti della prevenzione: il preposto

La figura del Proposto è di fondamentale importanza per la sicurezza e la salute sul lavoro poiché, per la sua vicinanza ai lavoratori, viene a conoscenza di tutte le criticità e dall'altra parte vigila e controlla che ogni lavoratore rispetti le norme nell'attività lavorativa.

Nella gerarchia della responsabilità, per quanto riguarda la prevenzione e la protezione, il Preposto rappresenta il "terzo livello", venendo dopo al datore di lavoro e ai dirigenti.

Definizione del preposto

Art 2 lettera e) del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.:

«preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa; Art.299 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. – Esercizio di fatto di poteri direttivi.

“Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'Articolo 2, comma 1, lettere b) (datore di lavoro), d) (dirigente) ed, e) (Preposto), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.

Definizione del preposto

Il Preposto, in sintesi, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione di tutte le direttive ricevute ed il rispetto di quanto previsto dalle norme di legge in merito alla tutela della salute ed alla sicurezza dei lavoratori nel ciclo produttivo.

L'articolo 1 comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008 prevede espressamente che quanto sopra vale in tutti i settori di attività, privati o pubblici.

Il Preposto ha precise responsabilità nella gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro e di conseguenza la legge prevede per tale figura attività di formazione specifica ed un apparato sanzionatorio.

Definizione del preposto

Nella sentenza n. 22246 del 29 maggio 2014 della Cassazione penale, si desume che Preposto cd. “di diritto” è il soggetto che svolge le funzioni tipiche delineate dall’art. 2 lett.e) d.lgs. n.81/08 sulla base di uno specifico incarico e di specifiche direttive ricevute dal datore di lavoro. Preposto “di fatto” è invece colui che, senza alcuna preliminare investitura da parte del datore di lavoro, espleta concretamente i poteri tipici del preposto, assumendo conseguentemente, in ragione del principio di effettività codificato dall’art. 299 del D.Lgs. n. 81/08, la correlata posizione di garanzia.

A chi può essere conferito l'incarico di preposto

Nell'attribuzione della funzione di Proposto in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro si deve fare riferimento, in via esclusiva, alle mansioni svolte dall'incaricato all'interno del ciclo produttivo dell'azienda e non a mere qualifiche giuridiche.

Può svolgere la funzione di preposto:

- un lavoratore, esperto o inesperto, a condizione che sia di sua competenza dare direttive ed impartire ordini;*
- chiunque, a prescindere da qualifica e competenza, nello svolgimento del proprio lavoro si trovi a dirigere o coordinare altri lavoratori.*

A chi può essere conferito l'incarico di preposto

Possono essere incaricati ad esempio lavoratori che assolvano a ruoli del tipo di capo reparto, capo officina, capo magazziniere, capo ufficio, capo turno etc...

La funzione di preposto deve essere nota al Datore di Lavoro, e riconosciuta dallo stesso, per aver formalmente incaricato il lavoratore.

In assenza di un incarico la funzione di Preposto di fatto è identificabile in un lavoratore, che pur non ricoprendo una posizione gerarchicamente sovraordinata rispetto agli altri, che di solito impartisce ordini, con l'avallo dei superiori, oppure "eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti al preposto" assumendosi le responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Le responsabilità

CHI OPERA È RESPONSABILE

Dalla lettura delle norme sopracitate si può rilevare che per avere la qualifica e la responsabilità del preposto non necessitano particolari titoli di studio o at formali di incarico. Qualsiasi lavoratore può essere preposto se in una formazione di lavoratori esplica mansioni di “capo squadra” in assenza di persona a lui sovrastante in via gerarchica.

Di conseguenza, anche in assenza di un incarico formale da parte del datore di lavoro con attribuzione di compiti, il preposto ha l'obbligo di rispettare e far rispettare dagli altri lavoratori tutta la normativa antinfortunistica poiché è espressamente citato tra le figure titolari degli obblighi di sicurezza ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 9 aprile 2008 n.81 e s.m.i..

Le responsabilità

LE RESPONSABILITA'

Le norme vigenti attribuiscono al Preposto il compito di garantire l'attuazione delle misure di sicurezza, predisposte dal dirigente o dal datore di lavoro o da altra figura e non gli attribuiscono il compito di predisporre le cautele antinfortunistiche.

Il preposto può essere considerato una "sentinella per la sicurezza", in quanto si occupa di sovrintendere e di vigilare sull'intero ciclo lavorativo garantendo l'osservanza da parte dei lavoratori, delle direttive ricevute dal datore di lavoro e dai dirigenti. Inoltre, lo stesso opera in "prima linea" per prevenire le problematiche per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Da ciò si evince che il suo compito è quello di verificare la concreta attuazione delle procedure comportamentali stabilite dall'azienda, tese alla protezione dei lavoratori e alla prevenzione dei rischi presenti negli ambienti di lavoro. Alla luce di ciò si può facilmente dedurre che l'adozione delle misure di prevenzione non è di sua competenza poichè egli deve fare applicare quelle disposte dal D.V.R..

Le responsabilità

La responsabilità del preposto è circoscritta dagli effettivi poteri a lui spettanti, indipendentemente dalla normativa vigente e/o dai compiti assegnategli.

Il Preposto, non ha un potere di disposizione patrimoniale e di una investitura formale, avendo da sempre riconosciuto la giurisprudenza, il valore e l'efficacia della situazione di fatto.

Il Preposto, quando svolge personalmente un lavoro, perde il suo ruolo di garanzia e diventa oggetto della tutela giuridica la cui responsabilità va a ricadere sul datore di lavoro e sui dirigenti dell'azienda, responsabili direttamente del rispetto di tutte le norme antinfortunistiche.

Gli obblighi del preposto

L'articolo 19 del D.Lgs. n. 81/08 definisce gli obblighi dei preposti che "In riferimento alle attività indicate all'Articolo 3 (ndr. In tutti i settori di attività, privati e pubblici) secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

- 1. sovrintendere a vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;*
- 2. Verificare affinché soltanto i lavoratori, che hanno ricevuto adeguate istruzioni, accedono alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;*
- 3. Richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni, affinché i lavoratori in caso di pericolo grave immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;*

Gli obblighi del preposto

- 4. Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;*
- 5. Astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;*
- 6. Segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente le deficienze dei mezzi, delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, ed ogni altra condizione di pericolo che si possa verificare durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;*
- 7. Frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'**Articolo 37**.*

Gli obblighi del preposto

Alla luce di quanto sopra esposto, è opportuno precisare che in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, il preposto condivide con il datore di lavoro, nei limiti delle sue reali mansioni, oneri e responsabilità inerenti agli obblighi di sorveglianza in quanto non è tenuto a predisporre i mezzi antinfortunistici ma deve vigilare sul corretto svolgimento degli ordini impartiti.

I compiti del preposto

Il compito del preposto è quello di svolgere le mansioni di vigilanza antifortunistica, a conferma di ciò è bene citare quanto disposto dalla Cassazione “ha il compito di “sovrintendere alle attività”, e quindi “il preposto ha solamente il dovere di vigilare a che i lavoratori osservino le misure e usino i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di protezione e si comportino in modo da non creare pericoli per sé e per gli altri ” (e, in più, “è tenuto a collaborare con l’imprenditore e, quindi, a fargli presenti le carenze in tema di prevenzione, riscontrate nel luogo di lavoro”) (Cass. 26 giugno 1996, Fera, in Dir. prat. lav., 1996, 33, 2387).

Il Preposto ha il compito, per come previsto dalla normativa vigente, di controllare il modo in cui viene effettuata, da parte dei lavoratori sotto il suo coordinamento, la prestazione di lavoro. Per assolvere a questo compito gode di un margine di autonomia e di potere nel dirigere, impartendo ordini o dando istruzioni, l’esecuzione dei lavori.

I compiti del preposto

Compete al Preposto, agendo in via preventiva, di verificare l'effettiva messa in opera di tutte le procedure comportamentali, stabilite dall'azienda per proteggere i lavoratori e prevenire i rischi esistenti nell'ambiente di lavoro.

Il Preposto non ha l'obbligo di controllare a vista il lavoratore potendosi anche allontanarsi o dedicarsi ad altri compiti di sorveglianza, ma deve sempre assicurarsi personalmente, e senza alcuna intermediazione, che le lavorazioni siano eseguite dal lavoratore secondo le disposizioni impartite ed utilizzando anche gli strumenti di protezione eventualmente prescritti.

L'attività di controllo del preposto, sempre finalizzata ad evitare gli infortuni per tutelare l'integrità fisica e psichica dei lavoratori, è un impegno prioritario, che non può consistere nella mera messa a disposizione dei presidi antinfortunistici e nel semplice invito a farne uso, che comporta una azione pedagogica da svolgere con continuità e ricorrendo anche a sanzioni disciplinari nei confronti dei lavoratori che non rispettano le disposizioni impartite.

I compiti del preposto

Il Preposto assolve al delicato compito di esporre al datore di lavoro, ed al dirigente, la situazione reale del luogo di lavoro come se gli stessi avessero un “occhio” sul posto e di conseguenza se tale attività non viene svolta con efficienza, ed in modo continuativo, in caso di infortunio e/o insorgenza di malata professionale, si configura una responsabilità per lo stesso.

Il Preposto in pratica:

- *È responsabile dell’attuazione delle misure di sicurezza decise dal datore di lavoro ed organizzate dai dirigenti;*
- *Rende edotti i lavoratori sui rischi a cui sono esposti;*
- *Vigila sull’uso dei Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I) e collettivi;*
- *Deve effettuare il piano di manutenzione delle macchine e predisporre verifiche e controlli sulle stesse;*
- *Segnala ai superiori comportamenti scorretti o disfunzioni del sistema di prevenzione;*
- *Verifica se, nelle fasi di produzione, si presentino rischi imprevisti e prende le opportune cautele.*

I compiti del preposto

Non spetta al Preposto il compito di adottare ed organizzare le misure di prevenzione, ma fare applicare quelle predisposte da altri, intervenendo con le proprie direttive ed impartendo le cautele da osservare.

Operando nella fase del controllo, sulla concreta applicazione delle procedure e delle disposizioni impartite al personale, il Preposto è dunque il garante della reale funzionalità del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

La Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione si è espressa in merito ai preposti e fra le tante sentenze ne riportiamo alcune interessanti:

Sentenza Cass. Pen. Sez. IV, del 25/1/1982 n.745

“I Preposti non esauriscono il loro obbligo con l’impartire generiche disposizioni al personale sottostante, essendo essi tenuti a vigilare sulla concreta attuazione di tali disposizioni e predisporre i mezzi che si rendano necessari”.

Sentenza Cass. Pen. Sez. IV, del 21/04/2006 n. 14192

“Preposto è colui che espressamente ordina operazioni lavorative, talché automaticamente deve controllare anche che il lavoro si svolga in modo sicuro”.

La Corte di Cassazione

Ulteriore pronunciamento

“Grava sul preposto, nell’ambito del suo compito fondamentale di vigilare sull’attuazione delle misure di sicurezza, l’obbligo di verificare la conformità dei macchinari alle prescrizioni di legge, di impedire l’utilizzazione di quelli che, per qualsiasi causa (inidoneità originaria o sopravvenuta), siano pericolosi per l’incolumità del lavoratore che li manovra; se contrarie ai suoi doveri, il comportamento diventa colposo.”

Sanzioni penali

Il Preposto, essendo investito di compiti importanti per la prevenzione di infortuni e di insorgenza di malattie professionali, è soggetto alle sanzioni previste dalla normativa vigente che riportiamo sinteticamente

Art. 56 del D.lgs. 81/08

1. Con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, i preposti, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, sono puniti:

- Con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 438,40 a 1.315,20 euro per la violazione dell'Articolo 19, comma 1, lettere a), c), ed f);*
- Con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 219,20 a 876,80 euro per la violazione dell'Articolo 19, comma 1, lettere b), d) e g).*

Sanzioni penali

Art. 263 del D.lgs. 81/08

1. Con riferimento alle previsioni di cui al presente Titolo (ndr. Titolo IX Sostanze pericolose), il Preposto è punito:

- Con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da 438,40 a 1.753,60 Euro per la violazione degli articoli 225, 226, 228 comma 1,3, 4 e 5, 235, 236, comma 3, 240, comma 1 e 2, 241, 242, comma 1 e 2, 248, comma 1, e 254;*
- Con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 270 a 1.096 euro per la violazione degli articoli 229, comma 1, 2, 3 e 5, e 239, comma 1, 2 e 4.*

Art. 283 del D.Lgs 81/08

1. Con riferimento alle previsioni di cui al presente Titolo (ndr. Titolo X Esposizione ad agenti biologici), il Preposto è punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 438,40 a 1.753,60 per la violazione degli articoli 271, comma 2, 272, 274, comma 2 e 3, 275, 276 e 278, comma 1 e 3.

La formazione del Preposto

Il preposto per svolgere il suo ruolo in nei modi previsti dalla normativa, e con l'efficacia richiesta, deve avere essere preparato in modo specifico sui temi della salute e della sicurezza sia per la formazione e l'informazione ricevuta e sia per l'esperienza professionale. Tale preparazione è assolutamente necessaria per gli obblighi in materia di prevenzione che per essere assolti con efficacia necessitano di una perfetta conoscenza e consapevolezza degli stessi, delle modalità con le quali vanno assolti e delle responsabilità, anche penali, che ne possono scaturire in caso di infortunio.

La formazione del Preposto

L'attività formativa per il Preposto, così come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. - Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011, dovrà ricevere la formazione prevista per tutti i lavoratori dall'articolo 37 comma 1, lettera a), avente una durata di almeno 4 ore, dedicata alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro. Ad essa si dovrà aggiungere una formazione specifica, ai sensi della lettera b) del medesimo articolo, in funzione dei rischi riferiti alle mansioni, ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione, la cui durata minima può essere di 4, 8 o 12 ore a seconda della classificazione del livello del rischio basso-medio-alto corrispondente del macro settore ATECO 2002-2007 dell'azienda di appartenenza, integrata da una formazione particolare "in relazione ai propri compiti e obblighi" in materia di salute e sicurezza del lavoro.

La formazione del Preposto

I contenuti della formazione aggiuntiva per preposto è prevista dall'art 37 comma 7 e art. 2 comma 1 lettera e, del D. lgs. n 81/08, s.m.i. e correttivo D. lgs. n. 106/09 e Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011., oltre agli obblighi previsti all'art. 19:

- Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità;*
- Relazioni tra vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione;*
- Definizione e individuazione dei fattori di rischio;*
- Incidenti e infortuni mancati;*
- Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri;*
- Valutazione dei rischi dell'azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera;*
- Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;*
- Modalità di esercizio della funzione di controllo dell'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione.*

IN TUTTI I COMPARTI PRODUTTIVI DELL'INDUSTRIA E DEI SERVIZI

In tutte le aziende dei diversi comparti produttivi dell'industria e dei servizi, il Preposto ha il compito di vigilare per garantire la permanenza dei requisiti di sicurezza e pertanto deve verificare la concreta attuazione delle varie procedure e regole di comportamento disposte dall'azienda, in attuazione delle normative vigenti o indispensabili per il particolare tipo di lavorazione.

In particolare il preposto deve operare:

- Per garantire che macchinari e attrezzature utilizzati nel processo produttivo siano installati e utilizzati conformante alle istruzioni d'uso dettate dalle case costruttrici, nonché oggetto di adeguata manutenzione periodica;*
- Per impedire che macchinari e attrezzature siano utilizzati per lavorazioni per le quali non sono adatti;*
- Perché siano messe in atto tutte le misure di prevenzione e di protezione relative all'uso e il consumo di sostanze e prodotti chimici o biologici; nelle postazioni di lavoro e i punti dell'azienda che contengono o dove si producono residui, emissioni nell'aria o versamenti pericolosi;*

IN TUTTI I COMPARTI PRODUTTIVI DELL'INDUSTRIA E DEI SERVIZI

Il preposto deve operare:

- *Perché siano messe in atto tutte le misure di prevenzione e di protezione per evitare l'esposizione a specifici agenti di rischio (es. rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali);*
- *Garantire che tutti i lavoratori osservino le misure e usino i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di protezione (collettivi e individuali) e non creino pericoli per sé o per altri con i loro comportamenti;*
- *Perché nei luoghi di lavoro siano rispettati i requisiti di sicurezza, con particolare riferimento a: mezzi di estinzione, vie di fuga, impianto elettrico, microclima, illuminazione, segnaletica, segnalando tempestivamente eventuali esigenze di intervento;*
- *Perché il carico e l'organizzazione di lavoro sia ottimale e adeguato alle risorse e non si determini rischio da stress lavoro correlato e fenomeni di mobbing.*
- *Richiamare il lavoratore che assume iniziative personali modificando procedure di lavoro, e/o attrezzature;*
- *Essere di buon esempio nel rispetto di quanto previsto ai punti precedenti;*

NEGLI UFFICI

Controllare e sorvegliare il rispetto e l'attuazione delle procedure di sicurezza; vigilare affinché l'ambiente di lavoro per le caratteristiche fisiche dell'Ufficio, per il tipo e l'uso delle attrezzature e per l'organizzazione del lavoro, rispetti le disposizioni ricevute per garantire la sicurezza dei lavoratori avendo riguardo ai seguenti punti:

- Che l'ufficio e le postazioni VDT rispondano all'allegato IV al D.lgs. n. 81/2008 – requisiti dei luoghi di lavoro;*
- Che i carichi di lavoro, all'interno dell'organizzazione dell'ufficio, siano distribuiti in modo da non sottoporre alcun lavoratore al rischio stress-lavoro correlato;*
- Che sia effettuata la manutenzione periodica dei mezzi di estinzione;*
- Che tutti i lavoratori non si comportino in modo da sottoporre sé stessi o altri a rischi*

NEGLI UFFICI

- *Che gli spazi di lavoro siano adeguatamente dimensionati così come le scale e le vie di esodo in caso di evacuazione*
- *Che sia adeguata l'illuminazione generale e l'illuminazione specifica in riferimento alle esigenze visive dei lavoratori;*
- *Che sia effettuata la manutenzione periodica dell'impianto elettrico, come previsto dalle norme CEI, e la verifica periodica dell'impianto di messa a terra;*
- *Che siano installati i seguenti segnali di sicurezza:*
 - *segnali di pericolo;*
 - *segnali di divieto;*
 - *cartelli di segnalazione indicanti le vie di fuga e la cassetta di primo soccorso, e i cartelli di segnalazione delle attrezzature antincendio di primo intervento (estintori, idranti, coperta antifiamma ecc.).*

La valutazione dei rischi

Pericolo e rischio

Pericolo:

Proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità o condizione che ha la potenzialità di causare danni.

Concetto generale: molte cose (impianti, materiali, attrezzi di lavoro, sostanze, metodi e pratiche di lavoro, rumore, ecc.) rappresentano un pericolo.

La valutazione dei rischi

Pericolo e rischio

Rischio:


Probabilità che sia effettivamente raggiunto il limite potenziale che determina il danno.

L'uso degli agenti pericolosi può determinare un rischio concreto o meno. Dipende dalle condizioni di uso.

La valutazione dei rischi

Danno

Il danno è l'evento che può chiudere il circuito tra il pericolo (forse succede) e il rischio (sta succedendo).




La valutazione dei rischi

Rischi per la sicurezza




La valutazione dei rischi

Rischi per la salute



La valutazione dei rischi

Rischi trasversali



La valutazione dei rischi

Analisi SISTEMATICA delle lavorazioni realizzata per:

- individuare i pericoli (fattori di rischio);
- individuare le persone potenzialmente esposte;
- valutare (stimare) i rischi;
- individuare i possibili effetti sulle persone;
- individuare soluzioni per eliminare o ridurre i rischi a un livello accettabile.

La valutazione dei rischi

Definizione del rischio

Il rischio è la combinazione tra la probabilità (P) che si manifesti un certo evento dannoso e la gravità (Magnitudo, M) associata all'evento stesso.

$$R = f (P, M)$$

Generalmente si considera $R = P \times M$

Si tratta di una indicazione generica che va associata al numero dei lavoratori esposti.

La valutazione dei rischi

Prevenzione

La prevenzione consiste nelle operazioni messe in atto per ridurre la probabilità che si verifichi un determinato evento dannoso

$$R = f (P, M)$$

Il divieto di fumare è un intervento di prevenzione per il rischio incendi.

La scelta di un disco silenziato per una smerigliatrice è un intervento di prevenzione per il rischio rumore

...

La valutazione dei rischi

Protezione

La protezione consiste nelle operazioni messe in atto per ridurre la gravità associata a un determinato evento dannoso

$$R = f (P, M)$$

Una maschera è un intervento di protezione per il rischio chimico.

Una cuffia è un intervento di protezione per il rischio rumore

...

Nella normativa la prevenzione ha priorità rispetto alla protezione


La valutazione dei rischi

Priorità degli interventi

A seguito della valutazione dei rischi (VDR), sono individuate le misure di prevenzione e protezione

A questo sono associate delle priorità di intervento

Le misure sono verificate con gli aggiornamenti della VDR.



La valutazione dei rischi

Documento di valutazione dei rischi

La valutazione dei rischi e le relative misure di miglioramento sono indicate nel DVR, il documento di valutazione dei rischi (art. 17 co. 1 del D.Lgs. 81/2008).

Il DVR è firmato da DL, RSPP, MC e consegnato al RLS.

Il DVR è il documento fondamentale per la gestione dell'igiene e della sicurezza dell'azienda.

La valutazione dei rischi

Contenuti essenziali del DVR

Il DVR deve contenere:

una relazione sulla VDR [...], nella quale siano specificati i **criteri** adottati per la valutazione stessa;

l'individuazione delle **misure di prevenzione e protezione attuate e dei DPI adottati** [...];

il **programma delle misure** ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

l'individuazione delle **procedure** da seguire per l'attuazione delle misure [...];

individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici [...].

La valutazione dei rischi

Misure di tutela e attuazione

- Secondo il D.Lgs. 81/08 per ogni misura di prevenzione/ protezione conseguente alla VDR devono essere individuate le risorse per l'attuazione
- La sede per la discussione e pianificazione delle misure conseguenti alla valutazione è la riunione periodica DL, RSPP, RLS, MC

Dalla VDR si origina un programma di miglioramento

La valutazione dei rischi

Metodologia di VDR

Valutazione oggettiva

RISCHIO = PROBABILITA' X GRAVITA'

Permette una valutazione quantitativa del rischio;

Permette di individuare le criticità;

Può essere messa in relazione alle priorità.

La valutazione dei rischi

Esempio di metodologia per la VDR

RISCHIO = PROBABILITA' X GRAVITA'

- 1 – IMPROBABILE: L' evento dannoso è improbabile. La sua manifestazione è legata al contemporaneo verificarsi di più eventi sfavorevoli indipendenti e poco probabili.
- 2 – POSSIBILE: L'evento dannoso è poco probabile ma possibile. La sua manifestazione è legata al contemporaneo verificarsi di più eventi sfavorevoli e di probabilità non trascurabile.
- 3 – PROBABILE: L' evento dannoso è probabile. La sua manifestazione è legata al verificarsi di eventi sfavorevoli che si sono già verificati.
- 4 – FREQUENTE: L' evento dannoso è molto probabile. La sua manifestazione è legata al verificarsi di eventi sfavorevoli frequenti che si sono già verificati in altri casi.

La valutazione dei rischi

Esempio di metodologia per la VDR

RISCHIO = PROBABILITA' X GRAVITA'

- 1 – LIEVISSIMO: Il danno (lesione o patologia) è rapidamente reversibile e di scarsa entità che non comporta l'abbandono del posto di lavoro.
- 2 – LIEVE: Il danno comporta una parziale limitazione funzionale reversibile in pochi giorni con completo ripristino della capacità lavorativa.
- 3 – GRAVE: Il danno è di media entità e comporta una limitazione funzionale temporanea reversibile solo dopo un certo periodo di prognosi.
- 4 – GRAVISSIMO: Il danno è irreversibile e comporta una riduzione parziale ma permanente della capacità lavorativa o l'inabilità totale o la morte.

La valutazione dei rischi

Esempio di metodologia per la VDR

Il rischio risulta calcolato come prodotto $P \times G = R$ con una rappresentazione a matrice

Elevato = 12-16

Notevole = 8-9

Accettabile = 3-6

Basso 1-2

P

4	4	8	12	16
3	3	6	9	12
2	2	4	6	8
1	1	2	3	4

G

La valutazione dei rischi

Cosa si trova nel DVR

Descrizione ambienti;
Organizzazione di SSL;
Cicli produttivi;
Fattori di rischio e loro valutazione;
Profili di rischio per mansioni;
Programma di miglioramento.

